

LA DISCIPLINA DELL'AZIONE REVOCATORIA

AVV. DAVIDE ROMEO

Sommario: 1. Premessa. - 2. Condizioni e finalità dell'azione. - 3. Pregiudizio delle ragioni creditorie. - 4. Conoscenza del pregiudizio e dolosa preordinazione. - 5. Crediti tutelabili. - 6. Prestazioni di garanzia. 7. Debiti scaduti. - 8. Caratteri distintivi della revocatoria fallimentare. - 9. Revocatoria ed esecuzione immobiliare. - 10. Casistica varia.

1. Premessa

L'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che attribuisce al creditore il potere di agire in giudizio al fine di ottenere una dichiarazione di inefficacia di determinati atti di disposizione del patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle ragioni creditorie; in tali casi l'atto revocato conserva la sua validità, tra le parti, ma diviene inefficace nei confronti del creditore il quale può agire sul bene nella misura necessaria a soddisfare il di lui credito. L'azione revocatoria trae origine dall' "*Actio Pauliana*" che in Diritto Romano veniva concessa al liquidatore del patrimonio del debitore quando i beni non soddisfavano i creditori; menzionata appositamente nel "*Digesto*" quale rimedio contro gli atti fraudolenti, l'istituto della revocatoria, giunto fino ai nostri tempi con tratti invariati, è frutto della compilazione Giustiniana che ne ha fatto la risultante della fusione della "*in integrum restitutio*" e dell' "*interdictum fraudatorium*". Ai fini dell'accoglimento dell'azione è necessario che l'atto posto in essere dal debitore sia consapevolmente pregiudizievole, pertanto il creditore deve dare prova del presupposto oggettivo dell' "*Eventus Damni*" ovvero la lesione della garanzia patrimoniale offerta dal debitore nonché del presupposto soggettivo della "*Scientia Fraudis*" ossia la conoscenza del pregiudizio della garanzia patrimoniale arrecata dall'atto impugnato nel momento del suo compimento. Ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni da lui assunte, con tutti i propri beni presenti e futuri, pertanto, l'azione revocatoria si configura quale strumento necessario alla ricostruzione del patrimonio del debitore in modo da poter ripristinare la garanzia patrimoniale e, quindi, consentire il soddisfacimento coattivo del credito. L'effetto dell'azione revocatoria non comporta dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma consta di una dichiarazione di inefficacia poiché l'esito vittorioso della revocatoria non dispone la restituzione nè il recupero del bene alienato bensì un'effetto di inefficacia nei confronti del creditore il quale potrà aggredire il bene con azione esecutiva se il credito dovesse rimanere insoddisfatto.

2. Condizioni e finalità dell'azione

L'esperibilità dell'azione revocatoria richiede alcune basilari condizioni specificatamente dettate dalla Suprema Corte di Cassazione ovvero l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, l'effettività del danno quale lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo da parte del debitore e la ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che in forza dell'atto di disposizione il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. Civ. Sez. III, 3546/2004). Indiscutibilmente, la lesione della garanzia patrimoniale deve derivare dall'atto di disposizione (Cass. Civ. Sez. III 978/81) e può essere costituita anche solo dal "pericolo" di pregiudizio che si palesa nel momento in cui il patrimonio del debitore non sia adeguato rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario essere titolari di un credito liquido, certo ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non sia pretestuosa e che possa valutarsi come probabile anche se non accertata definitivamente, inoltre la legittimazione ad agire in revocatoria sussiste, altresì, quando il bene, oggetto dell'atto di cui si chiede la revocatoria, non sia più nella disponibilità dell'acquirente per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla notifica dell'atto di citazione in revocatoria; l'accoglimento dell'azione comporterebbe, in detta ipotesi, il risarcimento del danno o la restituzione del bene. Di conseguenza, l'azione revocatoria si configura quale strumento di tutela del creditore il quale potrà ripristinare, in sede giudiziaria alle condizioni suddette, la garanzia patrimoniale nonché la celerità della successiva esecuzione sui beni (o la conservazione).

3. Pregiudizio delle ragioni creditorie

Il pregiudizio subito dal creditore costituisce, come detto, uno dei presupposti dell'azione revocatoria per la quale non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. Civ. Sez. III, n°1896/2012). In quest'ottica, il pregiudizio, per poter essere qualificato tale, necessita di una concreta ed attuale possibilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente per far fronte ai debiti poiché la modifica del patrimonio del debitore può configurarsi sia a livello quantitativo che a livello qualitativo; in tal guisa, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante da una compravendita comporterebbe una rilevante modifica anche qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della facilità di cessione del denaro che ridurrebbe drasticamente il patrimonio del debitore. L'*eventus damni* risiede nella insufficienza dei beni del debitore utili ad assicurare una garanzia di soddisfacimento del credito nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 2740 c.c., tenuto conto che un'ipotetica insufficienza originaria dei beni del debitore non escluderebbe l'*eventus damni* anche ove l'atto non abbia aggravato la garanzia patrimoniale, essendo sufficiente, ai fini dell'azione, che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù anche dell'acquisto di ulteriori beni (Cass. Civ. Sez. VI, n°1366/2017). In ordine agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo delle ragioni del creditore anche qualsiasi atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi in modo da risultare tutti convergenti al risultato lesivo in virtù del quale il creditore potrà

impugnare quellò più significativo dal punto di vista economico o quello che riveli la frode. Poichè l'azione revocatoria tutela l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, costituita dai beni del debitore, risulta opportuno menzionare quanto tale azione rechi beneficio ad una migliore fruttuosa e spedita azione esecutiva eventuale, finalizzata a far valere detta garanzia; in tal guisa si palesa l'importanza dell'azione revocatoria poiché il riconoscimento dell'*eventus damni* facilita l'esperimento dell'azione esecutiva in quanto la dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore comporta l'accoglimento dell'azione di revoca (Cass. Civ. Sez. III, n°5105/2006). Pertanto, alla luce di quanto sin qui riscontrato, appare evidente come la lesione delle ragioni del creditore debba essere valutata con riferimento alla situazione determinatasi nel patrimonio del debitore per effetto dell'atto che lede o mette in pericolo la garanzia patrimoniale avendo riguardo alle conseguenze negative di esso in ordine all'attuazione dell'obbligazione contratta, spetta invece al debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (Cass. Civ. Sez. II n°1902/2015 e Cass. Civ. Sez. II n°15265/2006).

4. Conoscenza del pregiudizio e dolosa preordinazione.

Come detto, altro presupposto fondamentale per l'azionabilità della revocatoria è la conoscenza da parte del debitore, mediante l'alienazione a terzi, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale in favore del creditore a causa dell'atto traslativo posto in essere mediante dolosa preordinazione; in tal guisa occorre analizzare anche la partecipazione soggettiva del terzo (*participatio fraudis*) al pregiudizio arrecato nonché fare una distinzione di quelle che sono le varianti degli effetti di suddetto presupposto in rapporto alla natura dell'atto e del momento di costituzione del credito.

A) Atti a titolo oneroso

In tema di azione revocatoria la *scientia fraudis* ovvero la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato al creditore, in forza di trasferimento di beni ad un terzo, non esige una collusione e quindi un accordo tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro, richiede solo la generica consapevolezza da parte del terzo contraente che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare danni alle ragioni dei creditori (Cass. Civ. Sez. VI-I n°25614/2014); tuttavia, la Suprema Corte stabilisce che nel caso di contratto preliminare di compravendita a seguito del quale il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto, la prova che l'acquirente dell'immobile fosse a conoscenza del precedente contratto preliminare non è sufficiente, essendo necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del credito. Pertanto, l'alienazione a titolo oneroso di un bene, specialmente mediante compravendita, ai fini della valutazione della "*scientia damni*" da parte del terzo richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto senza che assumano rilievo eventuali comportamenti successivi da parte del terzo (Cass. Civ. Sez. III, n°1896/2012). La prova della partecipazione del terzo all'alienazione fraudolenta di un bene si può desumere anche da presunzioni semplici ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il

debitore ed il terzo quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente.

B) Atti a titolo gratuito.

La revocatoria ha per oggetto atti di disposizione del patrimonio ossia atti con cui il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i propri diritti patrimoniali anche a titolo gratuito, pertanto ai fini della configurabilità della fraudolenta disposizione non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori ma è sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Inoltre in tema di atti a titolo gratuito la revocatoria non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per gli atti a titolo oneroso (Cass. Civ. Sez. I n°4642/2000 e Cass. Civ. Sez. II n°14274/1999).

C) Atti anteriori al sorgere del credito

Quando l'atto di disposizione è anteriore alla costituzione del rapporto di credito, ad integrare l'”*animus nocendi*” richiesto dall'art. 2901 c.c., è sufficiente il mero dolo generico e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio ai creditori (*consilium fraudis*) e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento va provato dal soggetto che lo sostiene e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in caso di congrua motivazione (Cass. Civ. Sez. III, n°24757/2008). Inoltre, qualora l'atto di disposizione a titolo oneroso fosse anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è, oltre la consapevolezza del debitore, anche la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento soggettivo va provato dal soggetto che lo sostiene, ed anche in questo caso, si può ricorrere a presunzioni (Cass. Civ. Sez. I, n°11916/2001).

5. Crediti tutelabili

Necessario presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia liquido ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale requisito neppure ai fini della sussistenza del pregiudizio delle ragioni creditorie che non richiede un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo che l'azione esecutiva possa essere infruttuosa. Non è neppure richiesto che il credito del debitore sia né certo né esigibile. Pertanto, la nozione di credito richiesta dall'art. 2901 c.c. comprende anche una semplice ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di

tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio derivante da fatto illecito. In tema di crediti ricorribili in sede di revocatoria occorre segnalare che sia l'azione revocatoria ordinaria sia la revocatoria "risarcitoria" (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo aver acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Pertanto, quando l'accertamento definitivo del credito avviene in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, questi, per ottenere l'accoglimento della domanda revocatoria, deve provare unicamente la "*scientia fraudis*" del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il "*consilium fraudis*" (Cass. Civ. Sez. III n°1968/2009). Posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della *legitimatio ad causam* dell'attore, il sopravvenuto in corso di causa pagamento integrale di quanto dovuto dal debitore determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria non sussistendo l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando estinto, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli elementi del rapporto processuale, ovvero *legitimatio ad causam* ed interesse ad agire del creditore, devono permanere sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche in sede di legittimità e comporta, indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa (Cass. Civ. Sez. II n°21100/2004).

6. Prestazioni di garanzia

Una particolare menzione va fatta in ordine alle prestazioni che garantiscono l'adempimento del debito. L'azione revocatoria presuppone, come già ribadito precedentemente, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicchè, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti ad azione revocatoria in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca senza che si rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto. Altro caso meritevole d'attenzione riguarda la concessione d'ipoteca che è un negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una riduzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre allo stesso risultato dell'alienazione ipotecata e ciò comporta in capo al beneficiario della garanzia l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità del debito, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (Cass. Civ. Sez. III n°9963/2005). Alla luce di tali considerazioni e deliberazioni da parte della Suprema Corte, l'azione di revocazione si delinea quale strumento di tutela delle ragioni del creditore in ordine a qualsiasi pregiudizio che possa derivargli sia mediante atti del debitore sia mediante prestazioni di terzi nonché garanzie di adempimento del debito in quanto la contestualità tra prestazione di garanzia e credito garantito, da

cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, ex art. 2901 c.c., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia (Cass. Civ. Sez. I, n°12948/1992).

7. Debiti scaduti

L'azione revocatoria, derivante dal necessario presupposto dell'esistenza di un debito, presenta alcune peculiarità in relazione a casi di scadenza del rapporto obbligatorio. Ovviamente la scadenza di un debito comporta il venir meno di una condizione processuale ovvero la legittimazione del creditore, tuttavia l'esenzione della revocatoria prevista dall'art.2901 c.c., terzo comma, c.c. per l'adempimento di un debito scaduto non può applicarsi agli atti di assolvimento degli oneri contrattualmente previsti per l'esercizio di un diritto (nei casi di specie trattati dalla Suprema Corte di Cassazione frequenti erano le questioni relative all'iscrizione ipotecaria), non trattandosi di atti dovuti ovvero di atti di adempimento di una precedente obbligazione. L'esenzione della revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua del già citato terzo comma dell'art. 2901 c.c., traendo giustificazione della natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in detta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità con un atto dovuto e così potendo escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori (Cass. Civ. Sez. I, n°14420/2013 e Cass. Civ. Sez. I, n°8243/2013).

8. Caratteri distintivi della revocatoria fallimentare

La Legge Fallimentare prevede e disciplina un particolare tipo di revocatoria ovvero quella “fallimentare” prevista dall'art.66 che va ad accostarsi alla già menzionata revocatoria “ordinaria” ex art. 2901 c.c. Nonostante siano entrambe dirette a tutelare i creditori nei confronti di atti di disposizione pregiudizievoli delle loro ragioni, presentano, tuttavia, alcuni elementi di differenziazione relativi alla disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione al suo esercizio poiché la revocatoria ordinaria può essere esperita anteriormente all'apertura della procedura fallimentare che segna soltanto il momento dal quale la legittimazione ad esercitarla ed a proseguirla spetta esclusivamente al curatore fallimentare, mentre la revocatoria fallimentare può essere proposta soltanto in seguito alla dichiarazione di fallimento. Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore atti ad offrire la garanzia patrimoniale invece nell'azione revocatoria fallimentare, che concerne atti posti in essere quando già sussisteva lo stato d'insolvenza, il carattere pregiudizievole dell'atto non può essere valutato in relazione alla sufficienza dell'attivo fallimentare al pagamento del passivo, in quanto detta circostanza non esclude l'insolvenza, e va invece valutato in riferimento all'aggravamento dell'insolvenza, potendo consistere nella lesione della *par condicio creditorum* ovvero nella violazione delle regole di collocazione dei crediti salve le cause di prelazione, implicando inoltre le ipotesi di revocatoria fallimentare (art.67 l.fall.) una presunzione di danno che comporta in capo al convenuto in revocatoria l'onere di dimostrarne l'insussistenza (Cass. Civ. Sez. I, n°16915/2003). La revocatoria fallimentare si distingue altresì da quella ordinaria poiché

l'esperimento dell'azione del curatore fallimentare giova a tutti i creditori mentre in quella ordinaria solo a coloro che decidono di avvalersi dell'azione. Pertanto, elementi caratterizzanti la revocatoria fallimentare sono l'apertura del fallimento nei confronti di un imprenditore, lo stato d'insolvenza, e la revoca degli effetti di tutti gli atti, specialmente quelli a titolo gratuito, sempre se il curatore fallimentare riuscirà a provare l'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge o la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore (*scientia decoctionis*). Per quanto concerne la legittimazione del curatore fallimentare in relazione all'azione revocatoria, tale legittimazione si configura anche in caso di sopravvenienza del fallimento quindi, nel caso in cui sia stata avanzata revocatoria ordinaria e se successivamente dovesse configurarsi il fallimento del debitore, spetterà al curatore disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione ed agire come sostituto della massa dei creditori. Tuttavia, nulla esclude la possibilità del creditore individuale di proseguire il giudizio poiché le due azioni possono, in tal caso, concorrere restando il creditore legittimato a proseguire la sua azione raccordandola, eventualmente, a quella della massa.

9. Revocatoria ed esecuzione immobiliare

Com'è noto, la *ratio* dell'azione revocatoria risiede nella necessità di tutelare il legittimo affidamento del creditore nel poter soddisfare le proprie ragioni aggredendo i beni del debitore e consentendo così una conseguente e fruttuosa azione esecutiva. Sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, infatti, ai sensi dell'art. 2645 c.c. la domanda di revoca degli effetti di atti soggetti a trascrizione deve essere trascritta se ha ad oggetto i diritti di cui all'art. 2643 c.c. In tal modo, la sentenza favorevole al creditore potrà essere opposta a tutti coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti sul medesimo bene. Pertanto, giova evidenziare anche il carattere processuale dell'azione revocatoria in quanto il creditore, al fine di poter soddisfare coattivamente il proprio credito, dovrà comunque procedere con l'esecuzione ai sensi dell'art. 602 c.p.c. e seguenti. Ne consegue che per il corretto incardinamento della procedura esecutiva il creditore dovrà notificare l'atto di precetto al debitore ed al terzo, unitamente al titolo esecutivo formato nei confronti del primo, successivamente, dopo aver notificato il precetto, con l'indicazione di tutti gli estremi della sentenza revocatoria, la procedura seguirà nei confronti del terzo al quale verranno applicate tutte le disposizioni relative al debitore, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 579 c.p.c. in ragione del quale il terzo sarà legittimato a presentare offerte per l'acquisto del bene oggetto di esecuzione. Alla procedura esecutiva potranno prendere parte sia altri creditori del debitore (a condizione che a loro volta abbiano esperito vittoriosamente l'azione revocatoria e munirsi di titolo) sia i creditori del terzo acquirente (i quali potranno avvalersi delle modalità di cui all'art. 499 c.p.c.). Da ciò si può facilmente intuire che da una simile partecipazione dei vari creditori possa derivare un conflitto tra di essi, poiché il medesimo bene, oggetto della procedura immobiliare, da un lato svolgerà funzione di garanzia a favore dei creditori personali del terzo però dall'altro lato avrà la stessa funzione anche nei confronti del creditore del disponente (in forza dell'azione revocatoria).

10. Casistica varia

L'azione revocatoria non è esperibile da parte del creditore del promittente venditore contro le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti del debitore sulla base di un preliminare stipulato preordinariamente o scientemente in suo danno, essendo il creditore medesimo soggetto all'efficacia della sentenza (Cass. Civ. Sez. III, n°19804/2011). Non sono soggetti a revocazione gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (i cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo il caso in cui si provi il carattere fraudolento del negozio con cui abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione negozio definitivo l'esecuzione doverosa di un patto ad effetti obbligatori posto in essere (Cass. Civ. Sez. III, n°9970/2008). Il contratto preliminare di compravendita di un immobile non produce effetti traslativi e, di conseguenza, non è considerato un atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria che può invece avere ad oggetto il successivo contratto di compravendita (Cass. Civ. Sez. II, n°20310/2004). Il promissario acquirente, che ha agito nei confronti del promittente venditore per l'adempimento in forma specifica, può esperire azione revocatoria avverso la donazione del medesimo bene avvenuta durante il giudizio per l'acquisto coattivo di esso o per ottenere il credito risarcitorio anorchè eventuale e non ancora esigibile per il cui pregiudizio è sufficiente la prova della difficoltà od incertezza della sua riscossione derivata dall'atto dispositivo e della relativa consapevolezza del donante (Cass. Civ. Sez. II, n°5863/1998). L'azione revocatoria è ammissibile avverso il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore (Cass. Civ. Sez. III, n°1144/2015).